



COMUNE DI RADDUSA

Città Metropolitana di Catania

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE (nominato con D.P.R. del 22 maggio 2024, ai sensi dell'art 252 del D.Lgs n. 267/00)

Oggetto: Proposta di adesione alla procedura semplificata di liquidazione di cui all'art, 258 del D.Lgs. 267/2000.

N. 07 del 23.05.2025

L'anno duemilaventicinque il giorno 23 del mese di maggio alle ore 11,00 e segg., presso la sede municipale del Comune di Raddusa, è presente il Commissario Straordinario di Liquidazione, nominato con D.P.R del 22 maggio 2024, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art.252 del D.Lgs n. 267/00, con l'intervento dei signori

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 10 del 20.03.2024, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Raddusa;
- con Decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 2024 è stato nominato il Commissario Straordinario di Liquidazione, nella persona del Dott. Alfio Pulvirenti, per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- in data 05 luglio 2024 il suddetto decreto è stato formalmente notificato al suddetto Commissario;
- in data 08 luglio 2024 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato presso il Comune;

Considerato che:

- in data 08.07.2024 è stato pubblicato l'avviso ai creditori mediante il quale sono stati concessi 60 giorni per la presentazione delle istanze, successivamente prorogati, con deliberazione dell'O.S.L. n. 10 del 27.08.2024, per ulteriori 30 giorni;
- a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001, non è più previsto che lo Stato possa concorrere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dei debiti pregressi tramite mutuo ventennale e, di conseguenza, tutte le risorse finanziarie per raggiungere il risanamento devono essere reperite in ambito comunale;
- le misure finalizzate all'attivazione delle entrate proprie che l'Ente dissestato è obbligato ad adottare sono quelle individuate dall'art.251 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'Ente è tenuto a contribuire all'onere della liquidazione, in particolare, con :
 - l'alienazione del patrimonio disponibile non strettamente necessario all'esercizio delle funzioni istituzionali;
 - la destinazione degli eventuali avanzi di amministrazione dei cinque anni a partire da quello del dissesto
 - la contrazione di un mutuo, con oneri a carico del bilancio comunale, destinato a finanziare esclusivamente le passività relative a spese di investimento ed al ripiano dell'indebitamento di parte corrente, ma limitatamente alla copertura dei debiti maturati entro la data di entrata in vigore della citata legge costituzionale;
 - il riaccertamento, in via straordinaria, dei residui attivi ancora da riscuotere, riferiti alle annualità di competenza dell' Organo Straordinario di Liquidazione;
 - i ratei dei mutui disponibili;
 - le entrate di nuovo accertamento per imposte, tasse e canoni patrimoniali riferite alle annualità di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione e non prescritte;
 - gli eventuali proventi della cessione di attività produttive;
- è facoltà dell'Ente ricorrere ad un istituto analogo a quello del concordato preventivo, che consente all' O. S. L. di definire transattivamente le pretese creditorie, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, con rinuncia

ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero;

Vista la determinazione n. 361 del 20.05.2025 con la quale viene determinato il fondo di cassa definitivo al 31.12.2024;

Valutato che:

- alla data odierna, risultano pervenute al protocollo dell'Ente n. 196 istanze di insinuazione alla massa passiva, per un valore complessivo presunto di € 4.185.415,82;
- che è in corso la fase istruttoria per definire, nel più breve tempo possibile, il reale complessivo ammontare delle passività, alle quali seguirà la conseguente fase di liquidazione, nei tempi previsti dall'art. 254 del Tuel;
- dall'esame della documentazione ad oggi trasmessa agli atti risultano € 7.660.436,77 di residui attivi ed € 3.609.190,37 di residui passivi;

Considerato che :

- la percentuale che sarà proposta ai creditori sarà pari al 40%

Ritenuto dover proporre al Commissario Straordinario l'adozione della modalità semplificata di liquidazione, normata dall'art. 258 del D.Lgs n. 267/00 affinché essa possa decidere se aderirvi entro trenta giorni ed, in caso positivo, s'impegni a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare la massa passiva da transigere;

Atteso che è di tutta evidenza che la sopra descritta procedura consente, con la definizione transattiva dei debiti, un notevole risparmio finanziario e che la stessa, da una parte, permette al creditore di ottenere immediata liquidità; dall'altra solleva l'Ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie, che, dopo il rendiconto finale, i creditori, qualora non ne abbiano espressamente rinunciato, potranno richiedere aggredendo direttamente le casse comunali;

Rilevato che, anche la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, nella Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali, di cui alla delibera n. 14 del 2009, ha rilevato che "... la chiave di volta che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata la procedura semplificata ex art. 258 TUEL... E' in questo ambito che, probabilmente, il legislatore dovrebbe intervenire rendendola, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione ma, poi, accompagnandola con un sistema di utilizzo dei contributi straordinari e di altre risorse dell'ente che permetta di disporre velocemente delle liquidità necessarie per le transazioni oltreché, naturalmente, eliminando alcune rigidità della procedura stessa. E' di tutta evidenza che una massiccia applicazione della predetta procedura, genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'altro importante positivo effetto di evitare all'Ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce. ";

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) di richiedere al Commissario Straordinario se intenda, mediante proprio atto deliberativo da adottare entro 30 giorni dalla presente, aderire alla procedura semplificata di liquidazione, prevista e disciplinata dall'art. 258 del TUEL, approvato con D. Lgs. N. 267/00, significando che la mancata adesione dovrà essere adeguatamente motivata, e in caso di adesione, assumere, espresso e contestuale impegno di mettere a disposizione dell'O. S. L. le risorse finanziarie necessarie;
- 2) di riservarsi di comunicare l'esatto ammontare della massa passiva accertata e l'entità delle risorse finanziarie occorrenti, non appena ultimata la rilevazione dei debiti, anche d'ufficio, tuttora in corso;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione al Commissario Straordinario, al Segretario Comunale, al Revisore dei Conti;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
- 5) di pubblicare la presente deliberazione a cura dei competenti uffici comunali:
 - a) all'Albo pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale internet dell'Ente;
 - b) nell'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale internet del Comune, da dedicare a tutti gli atti e gli avvisi dell'O.S.L.

II COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DOTT. PULVIRENTI ALFIO